

# MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 settembre 2024

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Milano, a seguito del trasferimento in proprieta', a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2014. (24A05775)

(GU n.260 del 6-11-2024)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Visto il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105, «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica»;

Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Considerato che il comma 7-bis dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, introdotto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2024, dispone che i decreti di cui al comma 7, limitatamente alle annualita' pregresse, prevedono che la riduzione delle entrate erariali corrispondente ovvero il recupero siano ripartiti in un numero di annualita' pari a quelle intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto;

Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio prot. n. 2014/DGPS-DEM-DT del 12 novembre 2014, prot. n. 2017/5780/DGP-PBD del 27 aprile 2017, prot. n. 452 del 12 gennaio 2021 e prot. n. 6322 del 13 marzo 2023;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia riguardanti il trasferimento di immobili statali agli enti territoriali della Provincia di Milano (MI):

prot. n. 2014/1239 del 26 agosto 2014, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Baranzate, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Terreno devoluto per debito d'imposta Costruzioni La Baranzatese Spa»;

prot. n. 2014/1138 del 25 luglio 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/1999 del 20 settembre 2022, e prot. n. 2014/1139 del 25 luglio 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/2378 del 28 ottobre 2022, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Bollate, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Tratto di ex alveo torrente Nirone» e «Tratto di ex alveo torrente Nirone»;

prot. n. 2014/334 del 4 aprile 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/2001 del 20 settembre 2022, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Castano Primo, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Porzione di terreno facente parte dell'area addestrativa la Promessa»;

prot. n. 2014/445 del 22 aprile 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/2000 del 20 settembre 2022, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Lainate, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «area in fregio al canale villoresi ex mocafra srl»;

Visti gli articoli 2, 3 e 5 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove e' stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e' necessario operare, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Considerato che, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7-bis, del decreto-legge n. 69 del 2013, limitatamente alle annualita' pregresse, la riduzione delle entrate erariali ovvero il recupero sono ripartiti in un numero di annualita' pari a quelle intercorrenti tra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 16564 del 5 luglio 2023;

Decreta:

Art. 1

Riduzione delle risorse spettanti  
al Comune di Baranzate

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Baranzate (MI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «Terreno devoluto per debito d'imposta Costruzioni La Baranzatese Spa», meglio individuato nel provvedimento del Direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/1239 del 26 agosto 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 668,84 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Baranzate.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 6.254,11, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 694,90.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 694,90 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso;

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 668,84.

Art. 2

#### Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Bollate

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Bollate (MI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune degli immobili denominati «Tratto di ex alveo torrente Nirone» e «Tratto di ex alveo torrente Nirone», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia, rispettivamente, prot. n. 2014/1138 del 25 luglio 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/1999 del 20 settembre 2022, e prot. n. 2014/1139 del 25 luglio 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/2378 del 28 ottobre 2022, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 2.444,68 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Bollate.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 23.073,76, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 2.563,75.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 2.563,75 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato

n. 3575/02 anche la somma di euro 2.444,68.

Art. 3

Riduzione delle risorse spettanti  
al Comune di Castano Primo

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Castano Primo (MI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Porzione di terreno facente parte dell'area addestrativa la Promessa», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/334 del 4 aprile 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/2001 del 20 settembre 2022, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 339,36 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di titolarità da parte del Comune di Castano Primo.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, è pari a complessivi euro 3.307,13, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 è ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualità pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 367,46.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 367,46 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 339,36.

Art. 4

Riduzione delle risorse spettanti al Comune  
di Lainate

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Lainate (MI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «area in fregio al canale villoresi ex mocafrà srl», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/445 del 22 aprile 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/2000 del 20 settembre 2022, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 1.768,23 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di titolarità da parte del Comune di Lainate.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, è pari a complessivi euro 17.144,56, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 è ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualità pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 1.904,95.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a

versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 1.904,95 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 1.768,23.

Art. 5

#### Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare ai Comuni di Baranzate, di Bollate, di Castano Primo e di Lainate della Provincia di Milano.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale e' tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

4. Ai fini del recupero delle somme secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3, l'ammontare delle annualita' pregresse e' ripartito in un numero di quote, di pari importo, corrispondente al numero delle annualita' intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto.

Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2024

Il Ministro: Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2024  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle  
finanze, reg. n. 1347

# MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## DECRETO 17 settembre 2024

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni enti territoriali della Provincia di Pavia, a seguito del trasferimento in proprieta', a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2014. (24A05776)

(GU n.260 del 6-11-2024)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Visto il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105, «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica»;

Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Considerato che il comma 7-bis dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, introdotto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2024, dispone che i decreti di cui al comma 7, limitatamente alle annualità pregresse, prevedono che la riduzione delle entrate erariali corrispondente ovvero il recupero siano ripartiti in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto;

Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio prot. n. 2014/13567/DGPS-PF-DT del 15 maggio 2014, prot. n. 2014/19890/DGPS-PF-DT del 22 luglio 2014, prot. n. 2015/21939/DGP del 9 dicembre 2015, prot. n. 2017/5780/DGP-PBD del 27 aprile 2017, prot. n. 452 del 12 gennaio 2021 e prot. n. 6322 del 13 marzo 2023;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia riguardanti il trasferimento di immobili statali alla Provincia di Pavia e ai comuni della Provincia di Pavia (PV):

prot. n. 2014/574 del 14 maggio 2014, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Casatisma, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Terreno ex Fornaci Dosso Cavallino Frazione Bronzine»;

prot. n. 2014/576 del 14 maggio 2014, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Casteggio, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «ex poligono di tiro a segno»;

prot. n. 2014/1949 del 23 dicembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1901 del 30 novembre 2020, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Parona, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «capannone industriale e relativa area di pertinenza»;

prot. n. 2014/784 del 13 giugno 2014, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Ponte Nizza, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «ex alveo torrente Staffora sponda destra Molino del Conte»;

prot. n. 2014/891 del 25 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1897 del 30 novembre 2020, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di San Zenone al Po, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «fabbricato rurale con relativa area di pertinenza»;

prot. n. 2014/578 del 14 maggio 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1896 del 30 novembre 2020, prot. n. 2014/581 del 15 maggio 2014, prot. n. 2014/798 del 16 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/1858 del 6 settembre 2022, prot. n. 2014/782 del 13 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/1857 del 6 settembre 2022, prot. n. 2014/799 del 16 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/1859 del 6 settembre 2022, prot. n. 2014/781 del 13 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/1860 del 6 settembre 2022, e prot. n. 2014/890 del 25 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/1861 del 6 settembre 2022, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, alla Provincia di Pavia, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «terreni facenti parte dell'ex poligono di tiro a segno», «terreno ex alveo torrente Versa - localita' Roncole», «terreno in fregio al torrente Staffora - Casanova di Destra in parte occupato da strada pubblica», «terreno del torrente Staffora e Vendemiasia - localita' Casanova di Destra su cui insistono opere urbanizzate», «terreno fraz. Casanova di Destra su cui insiste opera di urbanizzazione», «aliquota ex ferrovia Voghera - Godiasco nei pressi di via IV Novembre» e «fabbricato di civile abitazione e aree urbanizzate»;

Visti gli articoli 2, 3 e 5 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove e' stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e' necessario operare, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Considerato che, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7-bis, del decreto-legge n. 69 del 2013, limitatamente alle annualita' pregresse, la riduzione delle entrate erariali ovvero il recupero sono ripartiti in un numero di annualita' pari a quelle intercorrenti tra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 16564 del 5 luglio 2023;

Decreta:

Art. 1

Riduzione delle risorse spettanti  
al Comune di Casatisma

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Casatisma (PV) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «terreno ex Fornaci Dosso Cavallino frazione Bronzine», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/574 del 14 maggio 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 2.338,25 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Casatisma.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 22.530,48, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 2.503,39.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 2.503,39 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 2.338,25.

Art. 2

Riduzione delle risorse spettanti  
al Comune di Casteggio

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Casteggio (PV) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «ex poligono di tiro a segno», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/576 del 14 maggio 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 337,41 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Casteggio.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 3.251,15, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 361,24.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a

versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 361,24 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 337,41.

Art. 3

Riduzione delle risorse spettanti  
al Comune di Parona

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Parona (PV) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «capannone industriale e relativa area di pertinenza», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/1949 del 23 dicembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1901 del 30 novembre 2020, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 14.053,76 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Parona.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 126.830,37, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 14.092,26.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 14.092,26 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 14.053,76.

Art. 4

Riduzione delle risorse spettanti  
al Comune di Ponte Nizza

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Ponte Nizza (PV) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «ex alveo torrente Staffora - sponda destra Molino del Conte», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/784 del 13 giugno 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 348,05 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Ponte Nizza.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 3.325,07, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle

annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 369,45.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 369,45 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 348,05.

Art. 5

#### Riduzione delle risorse spettanti al Comune di San Zenone al Po

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di San Zenone al Po (PV) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «fabbricato rurale con relativa area di pertinenza», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/891 del 25 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1897 del 30 novembre 2020, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 1.750,00 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di San Zenone al Po.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 16.660,96, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 1.851,22.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 1.851,22 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 1.750,00.

Art. 6

#### Riduzione delle risorse spettanti alla Provincia di Pavia

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti alla Provincia di Pavia (PV) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' alla medesima provincia degli immobili denominati «terreni facenti parte dell'ex poligono di tiro a segno», «terreno ex alveo torrente Versa - localita' Roncole», «terreno in fregio al torrente Staffora - Casanova di Destra in parte occupato da strada pubblica», «terreno del torrente Staffora e Vendemiasi - loc. Casanova di Destra su cui insistono opere urbanizzate», «terreno fraz. Casanova di Destra su cui insiste opera di urbanizzazione», «aliquota ex ferrovia Voghera - Godiasco nei pressi di via IV Novembre» e «fabbricato di civile abitazione e aree urbanizzate», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia, rispettivamente, prot. n. 2014/578 del 14 maggio

2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1896 del 30 novembre 2020, prot. n. 2014/581 del 15 maggio 2014, prot. n. 2014/798 del 16 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/1858 del 6 settembre 2022, prot. n. 2014/782 del 13 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/1857 del 6 settembre 2022, prot. n. 2014/799 del 16 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/1859 del 6 settembre 2022, prot. n. 2014/781 del 13 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/1860 del 6 settembre 2022, e prot. n. 2014/890 del 25 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/1861 del 6 settembre 2022, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 5.134,28 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte della Provincia di Pavia.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 49.081,66, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 5.453,52.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 5.453,52 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 5.134,28.

Art. 7

#### Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare alla Provincia di Pavia e ai Comuni di Casatiska, di Casteggio, di Parona, di Ponte Nizza e di San Zenone al Po della Provincia di Pavia.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'Ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale e' tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

4. Ai fini del recupero delle somme secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3, l'ammontare delle annualita' pregresse e' ripartito in un numero di quote, di pari importo, corrispondente al numero delle annualita' intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto.

Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2024

Il Ministro: Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2024  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle  
finanze, reg. n. 1349

# MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## DECRETO 17 settembre 2024

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni enti territoriali della Provincia di Brescia, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2014. (24A05777)

(GU n.260 del 6-11-2024)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Visto il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105, «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica»;

Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non

sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Considerato che il comma 7-bis dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, introdotto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2024, dispone che i decreti di cui al comma 7, limitatamente alle annualità pregresse, prevedono che la riduzione delle entrate erariali corrispondente ovvero il recupero siano ripartiti in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto;

Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio prot. n. 2014/19890/DGPS-PF-DT del 22 luglio 2014, prot. n. 2014/28951/DGPS-DEM-DT del 12 novembre 2014, prot. n. 2015/21939/DGP del 9 dicembre 2015, prot. n. 2017/5780/DGP-PBD del 27 aprile 2017, prot. n. 452 del 12 gennaio 2021 e prot. n. 6322 del 13 marzo 2023;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia riguardanti il trasferimento di immobili statali alla Provincia di Brescia e ai comuni della Provincia di Brescia (BS):

prot. n. 2014/1307 dell' 11 settembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1772 del 23 novembre 2020, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Adro, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Ex poligono di tiro a segno»;

prot. n. 2014/1362 del 22 settembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1769 del 23 novembre 2020, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Castelcovati, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «area di sedime ex alveo»;

prot. n. 2014/1444 del 1° ottobre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/2702 del 28 novembre 2022, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Cedegolo, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «area sottostante alloggi popolari»;

prot. n. 2014/1293 del 10 settembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/2919 del 22 dicembre 2022, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Collio, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «tratto di ex strada militare di accesso al Forte di Dosso Alto»;

prot. n. 2014/1292 del 10 settembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/2703 del 28 novembre 2022, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Esine, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «area sottostante ex ricoveri urgenti per alluvionati»;

prot. n. 2014/1291 del 10 settembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/2705 del 28 novembre 2022, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Malonno, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Quota di 11/12 di terreno»;

prot. n. 2014/1023 dell'11 luglio 2014 e prot. n. 2014/687 del 30 maggio 2014, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Montichiari, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Ex deposito munizioni» e «Ex deposito carburanti»;

prot. n. 2014/1308 dell'11 settembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/2707 del 28 novembre 2022, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Nave, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Ex alveo del torrente Garza»;

prot. n. 2014/800 del 16 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1766 del 23 novembre 2020, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Palazzolo sull'Oglio, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Area ex alveo Fiume Oglio adibita a parcheggio e verde pubblico»;

prot. n. 2014/1309 dell'11 settembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1767 del 23 novembre 2020, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Roe' Volciano, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «quattro fabbricati e area esterna facenti parte dell'ex ferrovia Rezzato-Vobarno»;

prot. n. 2014/1793 del 27 novembre 2014, rettificato con provvedimenti prot. n. 2020/1771 del 23 novembre 2020 e prot. n. 2022/2706 del 28 novembre 2022, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Rudiano, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Appartamento inserito in una villa bifamiliare e fabbricato di pertinenza (fienile)»;

prot. n. 2014/686 del 30 maggio 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/2708 del 28 novembre 2022, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Sarezzo, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Ex sedime del torrente Gombiera»;

prot. n. 2014/813 del 18 giugno 2014, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Sulzano, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Arenile torrente Calchera in prossimita' del Lago di Iseo»;

prot. n. 2014/810 del 17 giugno 2014, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Toscolano-Maderno, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Ricovero antiaereo»;

prot. n. 2014/809 del 17 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1770 del 23 novembre 2020, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Villachiera, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Porzioni di fabbricati con relative aree pertinenziali»;

prot. n. 2014/1907 del 17 dicembre 2014 e prot. n. 2014/1915 del 17 dicembre 2014, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Vobarno, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Terreni lungo l'alveo del Fiume Chiese» e «Terreni ex ferrovia Rezzato-Vobarno in parte occupati da tratti di viabilita' e due ex caselli»;

prot. n. 2014/1786 del 27 novembre 2014, prot. n. 2014/1790 del 27 novembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1768 del 23 novembre 2020, e prot. n. 2014/1792 del 27 novembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/2704 del 28 novembre 2022, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, alla Provincia di Brescia, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio

dello Stato e denominati, rispettivamente, «Reliquato torrente Opol», «Aree lungo la ex ferrovia Rezzato/Vobarno» e «Aree residuali ad uso strada»;

Visti gli articoli 2, 3 e 5 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove e' stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e' necessario operare, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Considerato che, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7-bis, del decreto-legge n. 69 del 2013, limitatamente alle annualita' pregresse, la riduzione delle entrate erariali ovvero il recupero sono ripartiti in un numero di annualita' pari a quelle intercorrenti tra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 16564 del 5 luglio 2023;

Decreta:

Art. 1

Riduzione delle risorse spettanti al Comune  
di Adro

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Adro (BS) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «Ex poligono di tiro a segno», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/1307 dell'11 settembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1772 del 23 novembre 2020, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 2.011,81 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Adro.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 18.723,61, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 2.080,40.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 2.080,40 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 2.011,81.

Art. 2

Riduzione delle risorse spettanti al Comune  
di Castelvovati

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Castelvovati (BS) sono ridotte annualmente in misura pari alla

riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «area di sedime ex alveo», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/1362 del 22 settembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1769 del 23 novembre 2020, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 2.913,12 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Castelvovati.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 27.024,18, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 3.002,69.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 3.002,69 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 2.913,12.

Art. 3

#### Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Cedegolo

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Cedegolo (BS) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «area sottostante alloggi popolari», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/1444 del 1° ottobre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/2702 del 28 novembre 2022, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 1.822,00 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Cedegolo.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 16.857,24, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 1.873,03.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 1.873,03 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 1.822,00.

Art. 4

Riduzione delle risorse spettanti al Comune  
di Collio

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Collio (BS) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «tratto di ex strada militare di accesso al Forte di Dosso Alto», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/1293 del 10 settembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/2919 del 22 dicembre 2022, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 2.990,35 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Collio.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 27.838,93, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 3.093,21.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 3.093,21 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 2.990,35.

Art. 5

Riduzione delle risorse spettanti al Comune  
di Esine

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Esine (BS) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «area sottostante ex ricoveri urgenti per alluvionati», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/1292 del 10 settembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/2703 del 28 novembre 2022, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 275,66 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Esine.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 2.566,28, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 285,14.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 285,14 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 275,66.

Art. 6

Riduzione delle risorse spettanti al Comune  
di Malonno

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Malonno (BS) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Quota di 11/12 di terreno», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/1291 del 10 settembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/2705 del 28 novembre 2022, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 560,00 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di titolarità da parte del Comune di Malonno.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, è pari a complessivi euro 5.213,37, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 è ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualità pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 579,26.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 579,26 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 560,00.

Art. 7

Riduzione delle risorse spettanti al Comune  
di Montichiari

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Montichiari (BS) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «Ex deposito munizioni» e «Ex deposito carburanti», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia, rispettivamente, prot. n. 2014/1023 dell'11 luglio 2014 e prot. n. 2014/687 del 30 maggio 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 205,45 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di titolarità da parte del Comune di Montichiari.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, è pari a complessivi euro 1.946,99, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 è ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualità pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro

216,33.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 216,33 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 205,45.

Art. 8

#### Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Nave

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Nave (BS) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «Ex alveo del torrente Garza», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/1308 dell'11 settembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/2707 del 28 novembre 2022, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 9.042,73 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Nave.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 84.159,33, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 9.351,04.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 9.351,04 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 9.042,73.

Art. 9

#### Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Palazzolo sull'Oglio

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Palazzolo sull'Oglio (BS) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «Area ex alveo Fiume Oglio adibita a parcheggio e verde pubblico», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/800 del 16 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1766 del 23 novembre 2020, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 7.338,37 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Palazzolo sull'Oglio.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 70.046,25, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in

nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 7.782,92.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 7.782,92 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 7.338,37.

#### Art. 10

#### Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Roe' Volciano

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Roe' Volciano (BS) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «quattro fabbricati e area esterna facenti parte dell'ex ferrovia Rezzato-Vobarno», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/1309 dell'11 settembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1767 del 23 novembre 2020, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 6.649,50 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Roe' Volciano.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 61.885,89, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 6.876,21.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 6.876,21 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 6.649,50.

#### Art. 11

#### Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Rudiano

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Rudiano (BS) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «Appartamento inserito in una villa bifamiliare e fabbricato di pertinenza (fienile)», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/1793 del 27 novembre 2014, rettificato con provvedimenti prot. n. 2020/1771 del 23 novembre 2020 e prot. n. 2022/2706 del 28 novembre 2022, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 7.764,48 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Rudiano.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 70.624,86, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 7.847,21.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 7.847,21 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 7.764,48.

Art. 12

#### Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Sarezzo

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Sarezzo (BS) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «Ex sedime del torrente Gombiera», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/686 del 30 maggio 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/2708 del 28 novembre 2022, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 15.126,00 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Sarezzo.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 145.085,28, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 16.120,59.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 16.120,59 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 15.126,00.

Art. 13

#### Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Sulzano

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Sulzano (BS) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «Arenile torrente Calchera in prossimita' del Lago di Iseo», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/813 del 18 giugno

2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 345,00 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Sulzano.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 3.291,21, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 365,69.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 365,69 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 345,00.

Art. 14

#### Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Toscolano-Maderno

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Toscolano-Maderno (BS) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «Ricovero antiaereo», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione Regionale Lombardia prot. n. 2014/810 del 17 giugno 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 594,13 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Toscolano-Maderno.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 5.669,47, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 629,94.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 629,94 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 594,13.

Art. 15

#### Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Villachiara

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Villachiara (BS) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «Porzioni di fabbricati con

relative aree pertinenziali», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/809 del 17 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1770 del 23 novembre 2020, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 313,02 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Villachiara.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 2.986,98, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 331,89.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 331,89 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 313,02.

Art. 16

#### Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Vobarno

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Vobarno (BS) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune degli immobili denominati «Terreni lungo l'alveo del Fiume Chiese» e «Terreni ex ferrovia Rezzato-Vobarno in parte occupati da tratti di viabilita' e due ex caselli», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia, rispettivamente, prot. n. 2014/1907 del 17 dicembre 2014 e prot. n. 2014/1915 del 17 dicembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 4.345,00 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Vobarno.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 39.283,56, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 4.364,84.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 4.364,84 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 4.345,00.

Art. 17

#### Riduzione delle risorse spettanti alla Provincia

## di Brescia

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti alla Provincia di Brescia (BS) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' alla medesima provincia degli immobili denominati «Reliquato torrente Opol», «Aree lungo la ex ferrovia Rezzato/Vobarno» e «Aree residuali ad uso strada», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia, rispettivamente, prot. n. 2014/1786 del 27 novembre 2014, prot. n. 2014/1790 del 27 novembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1768 del 23 novembre 2020, e prot. n. 2014/1792 del 27 novembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/2704 del 28 novembre 2022, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 1.038,36 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte della Provincia di Brescia.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 9.444,81, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 1.049,42.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 1.049,42 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 1.038,36.

Art. 18

## Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare alla Provincia di Brescia e ai Comuni di Adro, di Castelvovati, di Cedegolo, di Collio, di Esine, di Malonno, di Montichiari, di Nave, di Palazzolo sull'Oglio, di Roe' Volciano, di Rudiano, di Sarezzo, di Sulzano, di Toscolano-Maderno, di Villachiara e di Vobarno della Provincia di Brescia.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale e' tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

4. Ai fini del recupero delle somme secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3, l'ammontare delle annualita' pregresse e' ripartito in un numero di quote, di pari importo, corrispondente al numero delle annualita' intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto.

Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2024

Il Ministro: Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2024  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1381

# MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## DECRETO 17 settembre 2024

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni enti territoriali della Provincia di Varese, a seguito del trasferimento in proprieta', a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2014. (24A05778)

(GU n.260 del 6-11-2024)

IL MINISTRO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Visto il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105, «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica»;

Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni immobili

utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Considerato che il comma 7-bis dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, introdotto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2024, dispone che i decreti di cui al comma 7, limitatamente alle annualita' pregresse, prevedono che la riduzione delle entrate erariali corrispondente ovvero il recupero siano ripartiti in un numero di annualita' pari a quelle intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto;

Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio prot. n. 2014/19890/DGPS-PF-DT del 22 luglio 2014, prot. n. 2014/28951/DGPS-DEM-DT del 12 novembre 2014, prot. n. 2015/21939/DGP del 9 dicembre 2015, prot. n. 2017/5780/DGP-PBD del 27 aprile 2017, prot. n. 452 del 12 gennaio 2021 e prot. n. 6322 del 13 marzo 2023;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia riguardanti il trasferimento di immobili statali alla Provincia di Varese e ai comuni della Provincia di Varese (VA):

- prot. n. 2014/985 del 7 luglio 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1857 del 30 novembre 2020, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Brebbia, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Tratto di ex alveo del torrente Bardello nel Comune di Brebbia (VA)»;

- prot. n. 2014/1620 del 3 novembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1853 del 30 novembre 2020, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Gavirate, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Ex spiaggia del lago di Varese con porzione di manufatto ivi insistente Oltrona al Lago»;

- prot. n. 2014/1769 del 26 novembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2018/769 del 6 giugno 2018, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Gorla Minore, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Villetta a schiera in Gorla Minore Via Dante n. 100»;

- prot. n. 2014/1367 del 22 settembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1854 del 30 novembre 2020, prot. n. 2014/1418 del 29 settembre 2014 e prot. n. 2014/1892 del 15 dicembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1855 del 30 novembre 2020, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Luino, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Ex ferrovia Bettole di Varese - Luino», «Ex ferrovia Bettole di Varese - Luino Centrale della Citta'», con fronte su Via Vittorio Veneto» e «Ex alveo Roggia Molinara Roggia Molinara Voldomino»;

- prot. n. 2014/1265 dell'8 settembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1852 del 30 novembre 2020, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Porto Ceresio, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato

«Terreno in Porto Ceresio prospiciente il lago di Lugano in Via G. Butti n.c. 9»;

- prot. n. 2014/633 del 26 maggio 2014, prot. n. 2014/634 del 26 maggio 2014, prot. n. 2014/635 del 26 maggio 2014, prot. n. 2014/680 del 30 maggio 2014, prot. n. 2014/831 del 19 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1851 del 30 novembre 2020, prot. n. 2014/925 del 30 giugno 2014 e prot. n. 2014/1068 del 17 luglio 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1856 del 30 novembre 2020, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, alla Provincia di Varese, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Ex Ferrovia Luino - Ponte Tresa Cremenaga», «Ex Ferrovia Luino - Ponte Tresa Viconago», «Ex Ferrovia Luino - Ponte Tresa Chiesa», «Area annessa alla caserma della G.D.F., di Cremenaga valico italo-svizzero di Cremenaga», «Fabbricato urbano (ex casa del fascio) via Verdi 3», «Ex Ferrovia Luino - Ponte Tresa Ponte Tresa» e «Ex Poligono di Tiro a Segno»;

Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del Direttore regionale dell'Agenzia del demanio- Direzione regionale Lombardia in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove e' stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e' necessario operare, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Considerato che, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7-bis, del decreto-legge n. 69 del 2013, limitatamente alle annualita' pregresse, la riduzione delle entrate erariali ovvero il recupero sono ripartiti in un numero di annualita' pari a quelle intercorrenti tra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 16564 del 5 luglio 2023;

Decreta:

Art. 1

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Brebbia

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Brebbia (VA) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «Tratto di ex alveo del torrente Bardello nel Comune di Brebbia (VA)», meglio individuato nel provvedimento del Direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/985 del 7 luglio 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1857 del 30 novembre 2020, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 3.542,00 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Brebbia.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 33.605,33, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro

3.733,93.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 3.733,93 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 3.542,00.

Art. 2

#### Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Gavirate

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Gavirate (VA) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «Ex spiaggia del lago di Varese con porzione di manufatto ivi insistente Oltrona al Lago», meglio individuato nel provvedimento del Direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/1620 del 3 novembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1853 del 30 novembre 2020, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 2.327,66 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Gavirate.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 21.325,19, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 2.369,47.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 2.369,47 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 2.327,66.

Art. 3

#### Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Gorla Minore

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Gorla Minore (VA) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «Villetta a schiera in Gorla Minore Via Dante n. 100», meglio individuato nel provvedimento del Direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/1769 del 26 novembre 2014, rettificato con prot. n. 2018/769 del 6 giugno 2018, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 4.000,00 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Gorla Minore.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 36.394,52, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 4.043,84.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 4.043,84 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 4.000,00.

Art. 4

#### Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Luino

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Luino (VA) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune degli immobili denominati «Ex ferrovia Bettole di Varese - Luino», «Ex ferrovia Bettole di Varese - Luino Centrale della Citta'», con fronte su Via Vittorio Veneto» e «Ex alveo Roggia Molinara Roggia Molinara Voldomino», meglio individuati nei provvedimenti del Direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia, rispettivamente, prot. n. 2014/1367 del 22 settembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1854 del 30 novembre 2020, prot. n. 2014/1418 del 29 settembre 2014 e prot. n. 2014/1892 del 15 dicembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1855 del 30 novembre 2020, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 44.274,73 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Luino.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 409.798,43, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 45.533,16.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 45.533,16 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 44.274,73.

Art. 5

#### Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Porto Ceresio

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Porto Ceresio (VA) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «Terreno in Porto Ceresio prospiciente il lago di Lugano in Via G. Butti n.c. 9», meglio individuato nel provvedimento del Direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/1265 dell'8 settembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1852 del 30 novembre 2020, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 706,00 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Porto Ceresio.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 6.576,44, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 730,72.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 730,72 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 706,00.

Art. 6

#### Riduzione delle risorse spettanti alla Provincia di Varese

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti alla Provincia di Varese (VA) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' alla medesima provincia degli immobili denominati «Ex Ferrovia Luino - Ponte Tresa Cremenaga», «Ex Ferrovia Luino - Ponte Tresa Viconago», «Ex Ferrovia Luino - Ponte Tresa Chiesa», «Area annessa alla caserma della G.D.F., di Cremenaga valico italo-svizzero di Cremenaga», «Fabbricato urbano (ex casa del fascio) via Verdi 3», «Ex Ferrovia Luino - Ponte Tresa Ponte Tresa» e «Ex Poligono di Tiro a Segno», meglio individuati nei provvedimenti del Direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia, rispettivamente, prot. n. 2014/633 del 26 maggio 2014, prot. n. 2014/634 del 26 maggio 2014, prot. n. 2014/635 del 26 maggio 2014, prot. n. 2014/680 del 30 maggio 2014, prot. n. 2014/831 del 19 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1851 del 30 novembre 2020, prot. n. 2014/925 del 30 giugno 2014 e prot. n. 2014/1068 del 17 luglio 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1856 del 30 novembre 2020, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 6.149,04 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte della Provincia di Varese.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 58.618,53, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 6.513,17.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 6.513,17 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 6.149,04.

Art. 7

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare alla Provincia di Varese e ai Comuni di Brebbia, di Gavirate, di Gorla Minore, di Luino e di Porto Ceresio della Provincia di Varese.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale e' tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

4. Ai fini del recupero delle somme secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3, l'ammontare delle annualita' pregresse e' ripartito in un numero di quote, di pari importo, corrispondente al numero delle annualita' intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto.

Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2024

Il Ministro: Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2024  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle  
finanze, reg. n. 1348